

PROTOCOLLO SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ

- 1 - Scopo e Applicabilità**
- 2 - Responsabilità**
- 3 - Riferimenti normativi**
- 4 - Gestione delle segnalazioni**

1 Scopo e Applicabilità

Il presente documento regola la gestione di segnalazioni, effettuate in buona fede, di violazioni o presunte violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Esso definisce le misure attuate da Etjca S.p.A. per la tutela delle persone che segnalano attività illecite o fraudolente all'interno dell'organizzazione.

La revisione del documento è generale e comprende sia l'aggiornamento normativo che la redazione del testo: pertanto per la leggibilità dello stesso non sono state evidenziate le parti modificate.

2 Responsabilità

Le Responsabilità per l'applicazione del presente protocollo vengono conferite all'Organismo di Vigilanza (OdV) e al Responsabile dei Servizi Informativi per quanto attiene la funzionalità e l'affidabilità della piattaforma.

La Direzione aziendale è responsabile della formazione dei membri dell'ente designato al trattamento delle segnalazioni e rende disponibile la presente procedura a quanti sono intitolati a fare le segnalazioni.

È responsabilità della Direzione informare le rappresentanze sindacali dell'apertura del canale

È responsabilità della Direzione aziendale presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria Competente, quando necessario e comunicare a OdV la chiusura definitiva della pratica.

Il Titolare del trattamento è responsabile dell'applicazione delle misure di carattere tecnico-organizzativo idonee a tutelare la riservatezza del segnalante e la confidenzialità dei dati.

L'OdV è responsabile della conservazione delle informazioni acquisite per tutto il periodo previsto dalla presente procedura.

3 Riferimenti normativi

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Il D.Lgs. 231/01 all'Art. 6 "Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'Ente", commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, attua un sistema di tutele in favore del dipendente che segnala illeciti.

Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati.

4 Gestione delle segnalazioni

4.1 Obiettivi del procedimento per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

Etjca S.p.A. ha attivato propri canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza sull'identità del segnalante, conformemente con le disposizioni della normativa sulla *privacy*, attraverso:

- un procedimento di attribuzione di un identificativo informatico che garantisce la tracciabilità della segnalazione (anche se anonima)
- l'impegno formale assunto dal personale incaricato della gestione e la formazione ricevuta allo scopo
- i limiti temporali della conservazione dei dati.

La riservatezza delle persone coinvolte e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

4.2 Oggetto della segnalazione

I contenuti delle segnalazioni trattati in questa procedura rientrano le:

1. Violazioni delle disposizioni normative nazionali

Tale categoria comprende gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE.

In secondo luogo, nell'ambito delle violazioni in esame, rientrano:

- i reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231;
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato Decreto 231, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE

In particolare, vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano pratiche omissive, comportamenti, situazioni di rischio, reati o irregolarità, consumati o tentati, rilevanti ai fini del Modello organizzativo e di prevenzione reati di Etjca S.p.A. e, in qualche modo, riconducibili ai reati presupposto richiamati dal D.Lgs. 231/01.

Più in dettaglio, la segnalazione può riguardare:

- eventi penalmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01;
- eventi posti in essere in violazione del Codice Etico di Etjca S.p.A.;
- eventi omissivi dell'applicazione di un documento del Modello Organizzativo.

4.3 Violazioni della normativa europea

Questa categoria comprende gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'*Allegato 1 al Decreto* e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato).

Le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

La tutela della pratica del *whistleblowing* non considera segnalazioni di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi; per queste fattispecie occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza del Funzione Risorse Umane (HR) e, quindi ai contratti collettivi applicati.

La tutela non si applica inoltre per:

- alcune segnalazioni specificate nell'allegato alla Direttiva 2019/1037
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale

4.4 Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all'Organismo di Vigilanza di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

È utile anche che alla segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

A tal fine, la segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- i dati identificativi della persona segnalante
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- le circostanze di tempo e di luogo dei fatti oggetto di segnalazione
- le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno compiuto i fatti segnalati.

- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- ogni altra informazione che possa fornire un riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

La segnalazione può essere ritenuta inammissibile per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Alla luce di quanto descritto, nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, l'OdV può procedere all'archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto. Inoltre, durante la verifica preliminare, l'OdV può richiedere, al segnalante, ulteriori elementi necessari per effettuare approfondimenti relativi alla segnalazione. Una volta verificata la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, il gestore avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

4.5 Soggetti tutelati ed estensione della tutela

I soggetti tutelati sono:

- lavoratori subordinati
- lavoratori autonomi
- liberi professionisti e consulenti; volontari
- tirocinanti
- azionisti
- soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza
- candidati
- lavoratori in prova
- ex dipendenti.

Le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti "facilitatori", ai colleghi, a parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

4.6 Canali di segnalazione

Le segnalazioni si possono effettuare utilizzando canali interni (modalità prioritaria) o canali esterni (permessa, ma limitata a situazioni particolari come definite dal Dlgs 24/2023).

4.6.1 Canali interni di comunicazione

Le segnalazioni possono essere effettuate:

1. attraverso la piattaforma aziendale dedicata, accessibile dal sito aziendale
2. in forma scritta utilizzando la modulistica disponibile (o qualsiasi supporto (lettera, raccomandata, ecc.)
3. in forma verbale (tramite messaggistica, telefono o comunicazione diretta)

La modalità di cui al punto 1) gode di misure tecniche a garanzia della riservatezza, oltre a quelle organizzative ed è preferibile alle altre modalità.

La segnalazione viene identificata con l'attribuzione di un ID che permette di mantenere tracciato tutto il percorso di gestione della segnalazione e monitorare le scadenze. L'accesso alla piattaforma per il trattamento della segnalazione è consentito esclusivamente all'OdV.

La segnalazione scritta, non utilizzando la piattaforma, deve essere indirizzata unicamente all'Organismo di Vigilanza cui è affidata la sua protocollazione in via riservata, la presa in carico e la tenuta del registro delle comunicazioni scritte. L'invio può essere effettuato:

a) a mezzo del Servizio Postale con lettera ordinaria indirizzata alla Sede Centrale Via Valassina, 20159 – 24 Milano. In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale per l'Organismo di Vigilanza di Etjca S.p.A."

Le segnalazioni rilasciate in forma verbale a un membro dell'OdV (o attraverso registrazione o direttamente) possono essere trattate con le seguenti modalità:

- il segnalante viene invitato a utilizzare la piattaforma di segnalazione
- il ricevente apre la segnalazione sulla piattaforma, riportando i dati del segnalante e le informazioni quanto gli è stato riferito

4.6.2 Canali esterni di comunicazione

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna nel caso in cui:

- a) non sia stato istituito un canale interno il soggetto abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito
- b) la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione possa essere oggetto di ritorsione o la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

A tale fine l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisce, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La segnalazione deve essere presentata in forma scritta o anche telefonicamente.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia inoltre della protezione prevista dalla legge se, i canali sopra citato non siano stati efficaci.

La divulgazione pubblica attraverso mezzi di comunicazione di massa è prevista solo **in via residuale**.

4.7 Valutazione e trattamento della segnalazione

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione, sono affidate, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) che, in qualità di soggetti incaricati del trattamento dei dati ex Regolamento UE 2016/679, vi provvedono nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, l'OdV svolge le seguenti attività:

- a) entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione da riscontro al segnalante attraverso la piattaforma, se possibile, o in altra forma scritta
- b) esegue una indagine sui fatti riferiti, intervistando la persona segnalante e richiedendo, se necessario, integrazioni (registrazioni appropriate e dettagliate saranno comunque tracciate e collegate alla segnalazione);
- c) attraverso la piattaforma o indirizzando comunicazione *ad hoc* fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dal ricevimento della segnalazione.

Una volta completata l'attività di accertamento, il gestore della segnalazione può:

- archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti (es. il management aziendale, Direttore Generale, ufficio legale o risorse umane). Infatti, al gestore della segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento devono essere sempre tracciate e le relative registrazioni archiviate correttamente a seconda della tipologia del canale di segnalazione utilizzato (ad esempio, se è stato utilizzato un canale di posta analogica tutta la documentazione cartacea come documenti, verbali di audizione ecc. dovrà essere correttamente archiviata all'interno di un faldone accessibile al solo OdV), al fine di dimostrare la corretta diligenza tenuta nel dare seguito alla segnalazione. È necessario che, durante le fasi di istruttoria e di accertamento della segnalazione, sia tutelata la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione.

Alla scadenza dei tre mesi il riscontro al segnalante può essere definitivo se l'istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria, ancora non ultimata.

Pertanto, alla scadenza dei tre mesi, il gestore della segnalazione può comunicare al segnalante:

Data Ultima Revisione: 30-11-2023	Presidente OdV	Direzione
-----------------------------------	----------------	-----------

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere. In tale ultimo, caso è consigliabile comunicare alla persona segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti),

Qualora, all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, l'Organismo di Vigilanza, in relazione alla natura della violazione, chiude la fase istruttoria, individua delle soluzioni adottando una proposta unanime e provvederà a comunicare l'esito dell'accertamento alla Direzione affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare (es. rif. CCNL di riferimento e Codice Etico e Regime Sanzionatorio per le violazioni del Modello Organizzativo ex Dlgs 231/2001). Nel caso l'esito delle indagini lo renda necessario, è responsabilità della Direzione aziendale presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria Competente.

La Direzione comunicherà all'OdV la chiusura delle pratiche cui è seguita denuncia all'Autorità Giudiziaria per consentire la cancellazione dei dati personali al termine del periodo stabilito.

4.8 Conservazione delle informazioni documentate

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione con accesso riservato delle informazioni al solo OdV sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

È compito dell'OdV. proporre al Titolare del Trattamento eventuali tempistiche superiori al tempo massimo di conservazione delle informazioni sulla base della rilevanza delle stesse ai fini di eventuali procedimenti di rilevanza penale aperti.

Al termine del periodo prescritto sia le informazioni che risiedono sulla piattaforma sia quelle gestite su pratiche analogiche sono private dei riferimenti a dati personali da parte dell'OdV e resi completamente anonimi. Tali informazioni possono essere utilizzate per valutazioni e azioni di miglioramento dei sistemi organizzativi.

4.9 Forme di Tutela e sue limitazioni

L'azienda attua le misure necessarie per rimuovere i fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso al procedimento (es. dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni).

In tale prospettiva, questo procedimento fornisce al segnalante (c.d. *whistleblower*) informazioni circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela che gli vengono garantite.

Chi effettua la segnalazione è protetto da ogni forma di ritorsione nei suoi confronti (es. licenziamento, variazione dell'orario di lavoro, demansionamento) e beneficia di misure di sostegno fornite da enti del Terzo settore (es. assistenza e consulenza gratuita sulle modalità di segnalazione, sui diritti della persona coinvolta, sulla protezione dalle ritorsioni e sulle condizioni di accesso al gratuito patrocinio).

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Organismo di Vigilanza, i cui membri sono adeguatamente formati allo scopo, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

4.9.1 Obblighi di riservatezza

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell'art. 2043 del Codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del *whistleblower* viene garantita e protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni (quindi *in primis*) sono tenuti a tutelare la riservatezza dell'informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare e/o di sanzioni previste dall'ordinamento.

4.9.2 Divieto di Discriminazione, Minaccia e Ritorsione

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione, minaccia o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro, i trasferimenti, il demansionamento e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è riferita al caso in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti di Etjca S.p.A.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione, minacce o ritorsioni, per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all' OdV, che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione al Vertice aziendale. Sarà cura del Vertice aziendale adottare i necessari provvedimenti.

4.9.3 Responsabilità del Denunciante

Il Denunciante che effettua segnalazioni mendaci al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione di questo Protocollo, sarà soggetto alle sanzioni previste dal Dlgs 24/2023 e/o dal Codice Etico e Regime Sanzionatorio di Etjca S.p.A. in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

Inoltre, la presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

4.9.4 Trattamento dei Dati

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del Regolamento (UE) 2018/1725.